



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 125 del 21 Febbraio 2018

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 19 febbraio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE;
- Avv. Giampiero	TORALDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;
in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A. Sig.Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO n.52 della Società A.C.D. NUOVA MAGNA GRAECIA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.23 dell'11.01.2018 (omologazione risultato 1-2 della gara Nuova Magna Graecia – Nuova Figline del 9.12.2017, Campionato di 3^a Categoria).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;
sentito l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

In primo grado il giudice sportivo omologava il risultato 1-2 della gara Nuova Magna Graecia – Nuova Figline del 9.12.2017, Campionato di 3^a Categoria, rigettando il reclamo della ACD Nuova Magna Graecia poiché i fatti descritti non trovavano alcun riscontro nel rapporto arbitrale.

Nell'ulteriore ricorso, formalmente presentato a questa Corte, la Società ACD Nuova Magna Graecia sostanzialmente ribadiva l'irregolare svolgimento della gara per intervenuta scarsa visibilità e chiedeva pertanto la ripetizione della stessa.

Nel corso dell'odierna seduta il direttore di gara, convocato a chiarimenti, ha dichiarato che sussistevano le condizioni di visibilità per portare a termine la gara, risultando ragionevolmente visibile ogni zona del campo e potendosi vedere da porta a porta.

La vicenda, per come narrata dal direttore di gara, non può essere messa in dubbio in quanto riferita in maniera chiara e circostanziata.

Il reclamo è, pertanto, da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.53 del Sig.MUNNO Mario (tesserato Società A.C. Amendolara)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.120 del 08.02.2018 (squalifica fino al 21.04.2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il reclamante;

ritenuto che le argomentazioni addotte non possono inficiare quanto risultante dagli atti ufficiali, che costituisce prova privilegiata;

considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del tesserato e che può essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al sig. MUNNO Mario fino al 30 MARZO 2018 e dispone restituirsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi